



## COMUNE DI VALLO DI NERA

### AREA VIGILANZA

**COPIA**

#### DETERMINAZIONE

N. 48 DEL 20-09-2019

N. 196 del Registro Generale

**Oggetto: Annullamento in autotutela verbale di contestazione violazione al C.d.S. n. 409/2019.**

**Premesso** che in data 10/05/2019 veniva notificato al Sig.ra B.G.M., mediante servizio postale, il S.P.V. n.409/2019 di accertamento di violazione dell'art. 142, comma 8 del C.d.S. (superamento dei limiti di velocità);

**Vista** la nota inviata tramite e-mail dalla Sig.ra B.G.M., con cui dichiara che il veicolo oggetto di sanzione è stato acquistato in data successiva a quella della commessa infrazione, così come dimostrato dalla documentazione allegata alla richiesta, chiedendo, pertanto, l'annullamento del verbale ad essa notificato;

**Verificata** la veridicità di quanto sostenuto attraverso l'interrogazione ai registri informatici presso la banca dati data dei veicoli del S.I.D.T.T ;

**Ritenuto**, pertanto annullabile in via di autotutela il verbale di cui sopra ravvisandone l'illegittimità in quanto effettivamente notificato a persona estranea all'accertata violazione;

**Valutato** che sussiste l'interesse pubblico all'annullamento della sanzione in quanto la prosecuzione dell'iter sanzionatorio palesemente viziato, oltre a contrastare coi criteri di imparzialità, economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, potrebbe configurare un eccesso di potere dal quale l'eventuale contenzioso vedrebbe soccombente l'Amministrazione;

**Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'Interno 24 febbraio 2000, n. M/2413/11;
- la Circolare Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi Prot. n. M/2413-11 del 10 marzo 1999 - "Annullamento dei verbali in autotutela";
- l'art. 386, terzo comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento C.d. S.);
- l'art. 21 octies e nonies, della Legge n° 241 del 07/08/1990, così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, che prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
- l'articolo 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Considerata la necessità di provvedere in merito,

**D E T E R M I N A**

1. per i motivi espressi in parte narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati, l'annullamento con archiviazione in autotutela del verbale di accertamento per violazione alle norme del Codice della Strada n. 409 del 10/05/2019;
2. di comunicare quanto precede alla sig.ra B.G.M..
3. di diminuire di €. 189,00, in conseguenza dell'avvenuta adozione del presente provvedimento, l'accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al C.d.S., assunto con propria precedente determinazione n. 13 del 13/05/2019 - (acc. n. 47/2019).
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il seguito di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza  
f.to Quarantini Giampiero

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 04-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to Aielli Marika

---

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 12-10-2019 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 12-10-2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
f.to Quarantini Giampiero

---

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 12-10-2019

IL RESPONSABILE  
Quarantini Giampiero